

Nota in merito all' Ordinanza della Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020

11 Settembre 2020 – versione 1.0

Il 10 settembre il presidente della Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 604, che integra le disposizioni contenute nel DPCM del 7 settembre 2020.

Risulta confermato l'obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, mentre nei luoghi all'aperto dovrà essere indossata se la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare non può essere rispettata.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali dovrà sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l'attività viene svolta.

Si precisa, inoltre, che il DPCM del 7 settembre 2020 ha confermato l'obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all'aperto a rischio assembramento.

Restano esenti dall'obbligo dell'utilizzo della mascherina:

- i bambini al di sotto dei 6 anni;
- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall'art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020);
- i soggetti che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.

In ambito lavorativo, sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, in particolare **gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti**, di comunicare tempestivamente i casi sospetti **al medico competente** (che effettuerà la segnalazione all'ATS di riferimento). In caso di sintomi, il lavoratore dovrà immediatamente contattare il proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

All'ingresso delle scuole dell'infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è **fortemente raccomandata** la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori, l'accesso non potrà essere consentito.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Sono inoltre prorogate fino al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:

- Tirocini, volo e navigazione da diporto, addestramento di animali, gestione della fauna selvatica (così come definite ai paragrafi 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020);
- Sport di contatto (Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020);
- Celebrazioni religiose (paragrafo 1.5 dell'Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020);
- Ingressi nel territorio regionale da parte di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna (Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020).

L'Ordinanza n. 604, inoltre, aggiorna le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 604, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM del 7 settembre 2020, che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.

Le disposizioni dell'Ordinanza di cui all'oggetto sono valide fino a giovedì 15 ottobre.